DIRITTO DELL'ECONOMIA

www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com

Decreto banche. La conversione in legge del Dl 18/2016: il meccanismo resta per aperture di credito e mora

Scoperti di conto, limiti agli interessi

In più casi le somme maturate a debito non producono anatocismo

Angelo Busani
Emanuele Lucchini Guastalla

Una definitiva regolamentazione delle condizioni al cui ricorrere gli **interessi** dipendenti da **contratti bancari** si **capitalizzano** e producono, a loro volta, altri interessi: è questo lo scopo che indubbiamente il legislatore ha inteso perseguire con la conversione in legge del **decreto legge 18/2016** (il cui articolo 17-bis innova l'articolo 120 Tub, che contiene la disciplina dell'**anatocismo**). Certo è comunque che il carattere assai tormentato di questa materia, i suoi risvolti non solo giuridici e la sua indubbia complessità, sono tutti fattori dai quali non è difficile derivare che non sarà senz'altro questa l'ultima puntata.

Contabilizzazione interessi

Il primo tema che la nuova norma affronta è quello del conteggio degli interessi: il previgente principio (e cioè il principio di pari periodicità degli interessi debitori e creditori) viene ora affiancato dalla precisazione che:

- la periodicità deve essere non meno di annuale;
- gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e, in ogni caso, al termine del rapporto in base al quale essi sono dovuti.

Produzione di interessi

Il nuovo articolo 120 Tub proclama la regola generale secondo la quale «gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori ... e sono calcolati esclusivamente per sorte capitale». All'enunciazione di questa regola fanno però seguito alcune rilevanti eccezioni.

Interessi moratori

La prima eccezione è quella inerente gli interessi moratori, i quali vengono appunto qualificati dal legislatore come sottratti, per loro natura, al divieto di anatocismo. Ne segue che, rispettando la regola di contabilizzazione periodica sopra illustrata, gli interessi moratori sono destinati a capitalizzarsi annualmente e, dunque, dopo questa loro capitalizzazione, a divenire fonte, a loro volta, di nuovi interessi.

Aperture di credito

La seconda rilevante eccezione al divieto di anatocismo è quella inerente gli interessi derivanti da aperture di credito in conto corrente e gli interessi derivanti da sconfinamento (sia per carenza di affidamento sia oltre il limite del fido). In tali casi:

- gli interessi debitori sono conteggiati ogni 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati (sono invece immediatamente esigibili gli interessi dovuti in caso di chiusura del rapporto);
- il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto nel momento in cui essi divengono esigibili; questo addebito si considera come un incremento del capitale finanziato e, dunque, il relativo importo va a produrre nuovi interessi.

Un tema interpretativo che sorge a prima lettura è quello del regime degli interessi conteggiati al 31 dicembre e da pagare il successivo 1° marzo (dei quali il cliente della banca non abbia autorizzato l'addebito in conto).

Anzitutto, stante il generale divieto di anatocismo di cui sopra s'è detto, parrebbe che, dal 1° gennaio all'ultimo giorno del mese di febbraio, la somma dovuta a titolo di interessi sia da considerare come infruttifera di interessi; e che, pertanto, il debitore si possa liberare dal relativo debito di interessi pagando (al 1° marzo) una somma di importo pari a quello degli interessi conteggiati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Qualora invece il debito da interessi non sia pagato al 1° marzo, si apre il tema di stabilire se la somma dovuta dal cliente a titolo di interessi conteggiati al 31 dicembre precedente divenga, o meno, produttiva di interessi (evidentemente, dal 1° marzo e non dal 1° gennaio).

Pare, in primo luogo, di poter osservare che, sebbene si tratti di un debito certo, liquido ed esigibile, non sia come tale produttivo di interessi legali, poiché l'articolo 1282 del Codice civile in tanto dispone l'insorgenza dell'interesse legale in quanto la legge non disponga diversamente (e l'articolo 120 Tub, appunto, sancisce un generale divieto di anatocismo).

Allora, non restano che due possibili soluzioni: o considerare quel debito di interessi perennemente improduttivo, a sua volta, di interessi, stante il generale divieto di anatocismo (ciò che appare però generare notevoli perplessità in quanto assai penalizzante per il creditore); o considerare la somma non pagata come idonea a produrre interessi moratori, che la nuova norma sottrae, come visto, al divieto di anatocismo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcune novità della normativa

ANATOCISMO

01 | REGOLA ED ECCEZIONI
Viene introdotto un principio generale per il quale gli interessi debitori non possono produrre interessi ulteriori (articolo 120 Tub). Ci sono però alcune eccezioni quali, l'anatocismo per gli interessi moratori, perr loro natura sottratti al divieto, e quelli da apertura di credito e sconfinamento, che sono conteggiati ogni 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo. Il cliente può autorizzare l'addebito di questi interessi sul conto; da quel momento, l'importo addebitato va a produrre nuovi interessi.

02 | COME SI CONTEGGIANO GLI INTERESSI DEBITORI
Deve esserci pari periodicità degli interessi creditori e degli interessi debitori. La periodicità del calcolo deve essere non meno di annuale. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e, in ogni caso, al termine del rapporto in base al quale essi sono dovuti.

BCC

01 | SPA O GRUPPO
Per non aderire a un gruppo e non devolvere il patrimonio, entro 60 giorni la Bcc presenta istanza, anche congiuntamente con altre Bcc, di conferimento dell'azienda in una Spa. Cambia oggetto sociale ma resta cooperativa a mutualità prevalente e versa allo Stato il 20% del patrimonio.

Almeno una delle Bcc istanti deve possedere a fine 2015 un patrimonio superiore a 200 milioni. Il gruppo bancario cooperativo è composto, oltre che dalla capogruppo, dalle Bcc aderenti e dalle altre società controllate, anche dagli eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca Spa, composti a loro volta da Bcc e società controllate

02 | RECESSO DAL GRUPPO
Sono state modificate o integrate le disposizioni che non consentivano alla Bcc di recedere dal gruppo. È confermato, invece, che non spetta ai soci delle Bcc il diritto di recesso sia nel caso di adesione della Bcc al gruppo che di attivazione della via d'uscita con conferimento e modifica dell'oggetto sociale

03 | NOMINA CARICHE SOCIALI
Vanno motivati ma non più eccezionali i casi in cui la capogruppo può nominare o opporsi alla nomina o revocare, fino alla concorrenza della maggioranza, gli amministratori e i sindaci delle Bcc appartenenti al gruppo

04 | FONDO TEMPORANEO
Durante la fase di costituzione dei gruppi bancari cooperativi, le Bcc mantengono la licenza bancaria se aderiscono al Fondo temporaneo delle Bcc promosso da Federcasse e avente finalità mutualistiche e assicurative, di sostegno ai processi di consolidamento e concentrazione delle Bcc

La regola e le criticità. Istanza entro 60 giorni dalla pubblicazione in «Gazzetta»

Bcc, via d'uscita dal gruppo con il conferimento alla Spa

Adriano Melchiori

Le **banche di credito cooperativo** hanno due mesi per non essere obbligate ad aderire, poi, a un **gruppo bancario**. La via d'uscita è da intraprendere prima di conoscere il contratto di coesione e i gruppi che saranno autorizzati, e si attiva comunicando a Banca d'Italia l'intenzione di conferire l'azienda bancaria in una **Spa** e di proseguire in cooperativa l'attività a favore dei soci, modificando l'oggetto sociale. L'istanza va presentata entro 60 giorni da quello successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Dl n. 18/2016. Una decisione che, vista la tempificazione, sarà discussa dai soci nelle prossime assemblee di bilancio. E non solo dalle Bcc con patrimonio netto superiore a 200 milioni al 31 dicembre 2015, posto che l'istanza può essere anche congiunta, bastando che una sola delle Bcc istanti superi la soglia.

❶ Way out transitoria. Le modifiche al decreto hanno eliminato la possibilità di attribuire le riserve, mediante affrancamento, ai soci cooperatori. La previsione era in contrasto con il vincolo civilistico e il principio cooperativo, prima che fiscale, della loro indivisibilità, oltre che con la normativa europea sugli aiuti di Stato. La Bcc, comunque, può evitare la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici, ma soltanto in via transitoria e a condizione che presenti l'istanza per il conferimento alla Spa e prosegua l'attività come cooperativa a mutualità prevalente, mantenendo le riserve indivisibili, al netto del versamento del 20% del patrimonio di fine 2015. Un onere che non è più qualificato come «imposta straordinaria», ma semplicemente come «importo da versare al bilancio dello Stato». Venuta meno la finalità dell'affrancamento (le riserve indivisibili, infatti, continuano ad esistere nel bilancio della cooperativa a mutualità prevalente), diviene dubbia la legittimità del prelievo, qualificato come "disincentivo" a non mantenere frazionato il sistema delle Bcc.

❷ Devoluzione a regime. Le Bcc che non presentano l'istanza, o quelle la cui istanza non sarà accolta da Banca d'Italia, aderiranno obbligatoriamente a un gruppo, vincolo per mantenere la licenza bancaria e lo status di cooperativa a mutualità prevalente. In caso di successiva esclusione dal gruppo o di recesso (previsione questa introdotta in sede di conversione e che induce a ritenere possibile il recesso con adesione a un altro gruppo), la Bcc può deliberare la trasformazione in Spa o la propria liquidazione. In questi casi, così come in quelli di fusione, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e di scissione a favore di una Spa, l'articolo 150-bis del Tub (comma 5), come novellato dal decreto, prevede sempre l'obbligo di devoluzione del patrimonio effettivo ai fondi mutualistici.

IN CASO DI DINIEGO
Adesione obbligatoria al gruppo. Per successiva esclusione o recesso, possibile la trasformazione in Spa o la liquidazione

Un vincolo applicabile alle Bcc anche per l'articolo 2545-undecies che, in caso di trasformazione eterogenea, dispone la devoluzione del patrimonio effettivo, dedotto il capitale aumentato fino al capitale minimo della nuova società. Eccezione parziale, quest'ultima, alla regola di devoluzione alla quale, recentemente, si è aggiunta l'esclusione disposta dall'articolo 48 del Dlgs n. 180/2015.

La norma prevede, per la Bcc sottoposta a procedura di risoluzione e a bail-in, la sua trasformazione societaria escludendo la devoluzione del patrimonio. Resta da chiarire, si ritiene, se la trasformazione di una Bcc in Spa, per l'uscita dal gruppo autorizzata dalla Vigilanza, comporti necessariamente la devoluzione monetaria del patrimonio ai fondi mutualistici, con conseguente perdita patrimoniale che di fatto renderebbe impossibile l'operazione. Oppure, considerata la rilevanza della continuità aziendale e il rispetto dei requisiti patrimoniali di Vigilanza, nonché la difficile valutazione del patrimonio effettivo delle banche (come testimoniano i ridotti e volatili rapporti fra capitalizzazione di borsa e patrimonio contabile), se non sia più appropriata la devoluzione ai fondi mutualistici mediante attribuzione di speciali titoli di capitale della Spa che, al pari delle azioni di godimento (articolo 2353 C.c.), non diano diritto di voto, concorrano nella ripartizione degli utili e, in caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio residuo dopo il rimborso delle altre azioni al valore nominale.

Una soluzione coerente e giustificata dalla rilevanza della continuità aziendale, dal rispetto dei requisiti patrimoniali di Vigilanza e dalla problematica valutazione del patrimonio effettivo di una banca, come testimoniano i ridotti e volatili rapporti fra capitalizzazione di borsa e patrimonio contabile delle banche quotate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INCENTIVI E AGEVOLAZIONI

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

Horizon 2020. Via alle nuove «call» per l'efficienza energetica di edifici, prodotti, industria e servizi

Energia pulita, Ue a caccia di progetti

In palio 194 milioni di euro, domande entro il 15 settembre 2016

Francesco Petrucci

La **Commissione europea** ha lanciato in questi giorni un nuovo pacchetto di inviti a presentare proposte («call») nell'ambito del sottoprogramma **«Energy Efficiency»** che premia la ricerca e lo sviluppo tecnologico nel campo dell'efficienza energetica a valere su **Horizon 2020**, lo strumento finanziario da quasi 80 miliardi di euro creato dalla Ue per attuare la strategia di crescita economica sostenibile fino al 2020.

Le «call» sull'efficienza energetica fanno parte del programma di lavoro 2016-2017 per una «energia sicura, pulita ed efficiente» che comprende anche altri programmi che saranno oggetto di future «call»: «energia competitiva a basso contenuto di carbonio», «innovazione delle Pmi per un sistema energetico a basso contenuto di carbonio», «smart cities ».

Il budget stanziato per l'efficienza energetica nel suo complesso è di 194 milioni di euro per il 2016 e il 2017 e va a finanziare progetti a beneficio di consumatori finali, edifici, prodotti, industria e servizi, nonché della finanza per l'energia sostenibile (il 21 gennaio scorso si sono invece chiusi i bandi per il settore riscaldamento e raffescamento).

Sono queste le aree sotto le quali dovranno ricadere i progetti che possono essere presentati da piccole e medie imprese, università, aziende attive nel settore tecnologico, istituti di ricerca, ricercatori singoli o affiliati a soggetti pubblici o privati.

Le proposte, come previsto dalle regole generali di Horizon 2020, devono essere presentate da almeno 3 soggetti giuridici, ognuno dei quali deve essere stabilito in uno Stato membro o in un cosiddetto «Paese associato» diverso e tutti i soggetti devono essere indipendenti l'uno dall'altro. Le Pmi possono partecipare anche come singole essendo previsto uno strumento particolare per loro.

Tra gli obiettivi dei progetti di ricerca e sviluppo sull'efficienza energetica finanziati dal bando si segnalano quelli diretti a incentivare una corretta informazione dei consumatori per spingerli a comportamenti più consapevoli diretti alla riduzione dei consumi energetici; quelli che promuovono la ristrutturazione edilizia energeticamente efficiente, nonché l'abbattimento dei costi per realizzare edifici a energia «quasi a zero». Di interesse anche i progetti diretti a migliorare le attività di sorveglianza nel mercato dell'efficienza per il miglioramento della legislazione europea sull'efficientamento dei prodotti connessi all'energia, in particolare il rafforzamento delle regole sulla progettazione ecocompatibile (ecodesign) di tali prodotti (si veda l'articolo in basso)

Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 17 (orario di Bruxelles) del 15 settembre 2016.

Per le imprese che vogliono accedere ai bandi di Horizon 2020 e magari è la prima volta che si trovano ad avere a che fare con questo tipo di finanziamento è utile navigare sul sito della Commissione europea, in particolare sul portale dei partecipanti (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html) dove l'azienda può cercare il programma più adatto per la propria area di intervento e per il proprio profilo. All'interno del portale si possono anche selezionale le «call» più idonee cercandoli usando parole chiave e si può anche entrare in contatto con un eventuale partner per il proprio progetto. Indispensabile creare un account sul portale di Horizon 2020 per inviare tutta la documentazione alla Commissione nel caso si decida di partecipare a una «call», così come registrare la propria organizzazione.

Infine è buona norma scaricare il manuale Horizon 2020, una guida step by step all'accesso a questi finanziamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'identikit

01 | IL PROGRAMMA
Nell'ambito del programma Horizon 2020 è stata lanciata la call «Energy Efficiency 2016-2017» con un budget di 194 milioni di euro per il 2016 e 2017.

02 | BENEFICIARI
Destinatari della call le piccole e medie imprese, università, aziende attive nel settore tecnologico, istituti di ricerca, ricercatori singoli o affiliati a soggetti pubblici o privati.

03 | LINEE DI INTERVENTO
I progetti dovranno riguardare azioni di intervento su vari profili: consumatori, edifici, prodotti, industria e servizi, finanza dell'economia sostenibile

04 | SCADENZA
I progetti devono essere presentati entro il 15 settembre.

I nuovi inviti. Con «Energy efficiency» la Commissione punta a colmare il gap tra gli obiettivi ambientali e il progresso tecnologico

Avanti tutta su ecodesign e case efficienti

Spingere sul **rinnovamento del parco immobili** in particolare abbattendo i costi per realizzare **edifici a energia «quasi a zero»** e aiutare a migliorare le regole per l'**ecodesign** dei prodotti connessi all'energia. Sono due obiettivi di particolare interesse per le imprese del sottoprogramma «Energy efficiency» di Horizon 2020 lanciato in questi giorni dalla Commissione europea.

Secondo la direttiva europea 2010/31 sull'efficientamento energetico in edilizia tutti i nuovi immobili realizzati dal 2020 (2018 per quelli pubblici) dovranno essere a «energia quasi a zero» (cosiddette case passive). Il progresso tecnologico però è più lento del previsto e richiede soluzioni che riducano i costi di mercato.

Le proposte che i partecipanti al bando possono presentare devono concentrarsi sulla riduzione dei costi di progettazione e costruzione di nuovi edifici a «energia quasi a zero» con l'obiettivo di aumentare la loro diffusione sul mercato. Considerata anche la spinta della direttiva europea sull'efficienza 2012/27 (recepita con il Dlgs 102/2014) al rinnovo del parco immobili, specie della pubblica amministrazione chiamata a migliorare obbligatoriamente e costantemente la performance energetica dei propri edifici, il bando incentiva anche progetti che possano rimuovere le barriere di mercato e migliorare le ristrutturazioni rilevanti, superando ostacoli non solo tecnologici per facilitare la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente.

Un'altra granda partita che riguarda il miglioramento dell'efficienza energetica in Europa è quella legata in generale all'efficientamento e in particolare alla progettazione ecocompatibile (ecodesign) dei prodotti connessi all'energia di cui alla direttiva 2009/125/Ce recepita col Dlgs 15/2011 che reca le specifiche minime per la progettazione ecocompatibile che i prodotti che consumano energia devono soddisfare per poter essere utilizzati e venduti nell'Ue.

La legislazione europea in materia (direttive 2009/125 e 2010/30 sull'etichettatura del consumo energetico dei prodotti nonché sistemi volontari di etichettatura come l'«Energy Star») hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi Ue in materia di efficienza energetica. Per la Commissione europea però tutto questo non basta: occorre una costante sorveglianza del mercato che consenta il rafforzamento di queste regole.

Le proposte dei partecipanti al bando dovranno quindi concentrarsi sullo sviluppo, il monitoraggio la verifica e l'applicazione della policy Ue sui prodotti connessi all'energia, in particolare per quei prodotti che rappresentano il più alto potenziale di risparmio energetico, nonché quei prodotti che costituiscono nuove sfide per la sorveglianza del mercato e possono richiedere nuovi approcci e metodi per il monitoraggio la verifica e l'applicazione di nuova regolamentazione.

Le proposte vanno presentate entro il 15 settembre 2016. Le singole call for proposal possono essere consultate sul sito della Commissione europea all'indirizzo http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html.

F.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In breve

TOSCANA

Pronto il bando per i ricercatori

La Toscana punta sull'alta formazione: entro aprile, informa una nota della Regione, uscirà il bando per 80 borse di dottorato Pegaso, con una dotazione di 4,4 milioni per frequentare percorsi di studi di almeno tre anni con almeno sei mesi trascorsi all'estero in imprese o strutture di ricerca qualificate. I corsi dovranno disporre di una rete di sostenitori allargata al mondo del lavoro e della ricerca. Potranno farsi avanti associazioni temporanee di scopo fra università, istituti universitari e centri di ricerca che operano sul territorio toscano. Alla realizzazione del progetto di dottorato potranno aderire imprese pubbliche e private, enti e istituzioni nazionali e straniere

EMILIA-ROMAGNA

Cinema, contributi per il digitale

Mezzo milione di euro per continuare a sostenere la transizione dalla pellicola al digitale dei cinema. È il contributo messo in campo dalla Regione Emilia-Romagna per sostenere il passaggio alla tecnologia digitale nelle sale cinematografiche emiliano romagnole gestite da enti locali, fondazioni, associazioni e altri enti con finalità sociale, culturale, ricreativa e sportiva, non costituiti in forma di impresa.
Il bando per i contributi resterà aperto dal 15 aprile al 16 maggio.

Programma Cosme. Termine a maggio

Task force di esperti in soccorso delle Pmi

Maria Adele Cerizza

Il Programma Cosme mette a disposizione 3.800.000 euro per finanziare una rete europea di esperti che avrà il compito di organizzare e sviluppare, misure e servizi di sostegno a favore di aziende e imprenditori in difficoltà che rischiano la bancarotta.

Il contributo degli esperti coprirà tutti gli aspetti rilevanti della gestione aziendale, sia dal punto di vista economico, finanziario, contabile, e dell'operato dei suoi manager. La rete si occuperà di identificare le opportunità di formazione; diffondere esempi utili di misure politiche che potrebbero ispirare l'azione in diversi Paesi della Ue; proporre soluzioni efficaci per condividere le informazioni, misurare i progressi, definire gli indicatori; raccogliere i dati pertinenti e l'analisi della situazione relativa ai fallimenti, la gestione delle crisi, l'impatto del diritto fallimentare, così come l'atteggiamento culturale e sociale e – da ultimo - implementare attività di supporto alle imprese in difficoltà e il «follow-up» del loro futuro sviluppo.

I candidati devono costituire un consorzio composto da sette soggetti provenienti da sette diversi Paesi europei e coinvolgere almeno un ente pubblico (a livello nazionale, regionale o locale) che si occupa di piccole e medie imprese o problemi imprenditoriali e almeno tre associazioni di Pmi o Camere di commercio.

La scadenza per la presentazione delle candidature è il 31 maggio 2016.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Programma Cef. Il budget è di 5,8 milioni

Servizi di traduzione per la Babele europea

Nell'ambito del programma di lavoro 2015 del Meccanismo per collegare l'Europa (Cef) è stato lanciato un bando di gara del valore di 5.800.000 di euro relativo allo sviluppo di tecniche di traduzione automatica. Il bando di gara è suddiviso in tre lotti. Il primo lotto riguarda l'acquisizione di sistemi di traduzione automatica (Ta) e dei necessari moduli di elaborazione e servizi connessi per la traduzione automatica del Cef. Il secondo lotto punta ad un approfondimento ed estensione dell'attività di coordinamento e raccolta delle risorse linguistiche, compresi lavori correlati di natura giuridica e tecnica. Si tratta della costituzione di un deposito di risorse linguistiche e fornitura di un helpdesk per l'assistenza e la liberatoria in materia di diritti di proprietà intellettuale. Il terzo lotto riguarda l' acquisizione di ulteriori risorse linguistiche e servizi connessi di raffinamento. L'obiettivo è raggiungere un accettabile livello di qualità della traduzione automatica nei settori chiave delle infrastrutture dei servizi digitali del Cef, dove sono necessarie funzionalità multilingue.

Le candidature devono essere presentate da soggetti riuniti in consorzio tra di loro in grado di dimostrare una elevata professionalità nel settore oggetto del bando. La scadenza per la presentazione delle candidature è il 23 maggio 2016.

M.A.C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA